

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA' CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI, SENZA SCOPO DI LUCRO.

- Art. 1 -

1. Con il presente regolamento il Comune di Grauno, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31.07.1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche e private, fermi rimanendo i principi di economicità, ragionevolezza e imparzialità.

- Art. 2 -

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

- Art. 3 -

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento agli enti ed alle istituzioni pubbliche e private, alle forze sociali e a tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

- Art. 4 -

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Dopo il visto di esecutività sul bilancio di previsione da parte della Giunta Provinciale di Trento, i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;

- b) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso, con stima previsionale delle entrate e delle spese;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 55/90 e successive modifiche (legge antimafia);
 - d) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/ assoggettamento a ritenuta fiscale e per la verifica della insussistenza di duplicazione di contributo.
2. Ad avvenuta acquisizione della documentazione di cui sopra la Giunta comunale provvederà alla concessione e liquidazione del contributo. Quest'ultima nel caso di spese di investimento/acquisto di beni strumentali dovrà essere effettuata dietro ulteriore presentazione delle note, fatture, contabilità e simili, attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti.
- La Giunta comunale su specifica richiesta provvederà alla concessione di contributi anche in natura (pino di carnevale, ecc.).

- Art. 5 -

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi, sono di norma i seguenti:
- a) culturale ed educativo;
 - b) sportivo e ricreativo;
 - c) sociale;
 - d) sviluppo turistico ed economico;
 - e) culto pubblico;
 - f) volontariato per la protezione civile (ad es. corpi volontari vigili del fuoco, ecc.).

- Art. 6 -

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione comunale, a favore:
- a) di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) di associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e

straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della legge 68/1993 e successive modifiche (0,8% della somma dei primi tre titoli delle entrate). I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri enti.

- Art. 7 -

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente art. 4, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e al preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'ente ad una associazione o istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (associazione invalidi, sordomuti ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata al precedente art. 4 su semplice richiesta, oltre alla dichiarazione ai punti c) e d) del medesimo articolo.

- Art. 8 -

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 7, richiedano e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 6, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione;
2. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto, obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione;
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative progetti, ai quali ha accordato

contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza onere per il comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati in bilancio e direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

- Art. 9 -

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività o per la realizzazione di manifestazioni, iniziative o progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative o progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

- Art. 10 -

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali e ricreative, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extrascolastiche degli alunni delle scuole dell'infanzia ed elementare;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono la effettuazione nel comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
- d) a favore dei soggetti che curano il mantenimento delle tradizioni, usi e costumi della comunità di Grauno.

- Art. 11 -

- 1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani ed utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
- 2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativi, che curano la pratica, da parte di persone residenti nel comune, di attività sportive amatoriali, di attività fisico motorie, ricreative e del tempo libero.
- 3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1. e 2. per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori ad impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

- Art. 12 -

- 1. Il Comune quale ente esponentiale ed interprete delle esigenze della comunità locale nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni che operano a livello comunale o di vallata, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (ad es. volontariato sociale, patronati dipendenti/pensionati, associazioni varie, ecc.).

- Art. 13 -

- 1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune;
 - b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per la comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale;
 - c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;
 - d) a contributi annuali a favore della associazione pro loco e di altri enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma, può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. L'amministrazione comunale può intervenire nei confronti del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Grauno anche con contributi straordinari, in rapporto alle opere dallo stesso eventualmente realizzate a beneficio del patrimonio comunale (ad. es. interventi su strade di proprietà comunale o interpoderale).

- Art. 14 -

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:
- a) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92, 1° comma T.U.L.R.O.C. (vedasi circ. Regione Trentino Alto Adige 24.03.1987, n. 7228);
 - b) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese le retribuzioni del personale ai sensi art. 92 T.U.L.R.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 4 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia, di cui alla circolare della P.A.T. - Servizio Enti Locali - 28.01.1992, n. 3500/632-R.

- Art. 15 -

1. L'amministrazione comunale assegna al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Grauno, un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione al

2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di una istituzione comunale e che il Consiglio comunale ne approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. L'amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al corpo V.V.F. ai sensi della citata normativa.

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e per le quali l'Amministrazione ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi necessari. A riguardo gli organizzatori devono presentare:
 - a) relazione illustrativa con indicata la finalità;
 - b) preventivo di spesa indicante i mezzi per coprire la medesima;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 55/1990 e successive modifiche;
 - d) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto (per individuazione dei presupposti di applicazione o meno della ritenuta fiscale).
2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture e attrezzature per le manifestazioni di cui al precedente comma, avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 di data 11.02.1994.

Grauno, 16.02.1994



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sartori dr. Luigi -

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1, per dieci giorni consecutivi dal 16.02.1994, senza osservazioni e/o opposizioni.

Grauno, 28.02.1994



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr. Luigi -

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Si certifica che il presente regolamento è stato pubblicato nelle forme di legge all'albo pretorio ed è pervenuta alla Giunta Provinciale di Trento in data 22.02.1994, sub. n. 2558/1-R

La Giunta Provinciale di Trento, nella seduta del 11.03.1994 sub. n. 2558/1-R, ha esercitato il controllo di legittimità di cui all'art. 51 della L.R. 04.01.1993, n. 1.

Il presente è divenuta esecutiva, quindi, ai sensi dell'art. 52, della Legge Regionale 04.01.1993, n. 1.

Addì, 19 marzo 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sartori dr. Luigi -